

Emergenza coronavirus

IL DECRETO RILANCIO



SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE | 3 |
| CAPITOLO 1 | |
| GLI STRUMENTI DI RAFFORZAMENTO | 4 |
| Contributo a fondo perduto | 4 |
| Finanziamenti con garanzia pubblica | 5 |
| Bonus fiscale per rafforzare il patrimonio | 6 |
| Start up e Pmi innovative | 7 |
| CAPITOLO 2 | |
| LE MISURE DI SOLLIEVO VERSO FISCO E PA | 8 |
| Taglio Irap: non sono dovuti il saldo 2019 e l'acconto 2020 | 8 |
| Rinvio delle scadenze fiscali | 9 |
| Cessione dei crediti di Imposta | 10 |
| Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise | 10 |
| CAPITOLO 3 | |
| I BONUS PER RIPARTIRE | 11 |
| Il Bonus affitti | 11 |
| I Bonus per adeguare gli ambienti di lavoro | 12 |
| Il Bonus pubblicità passa dal 30% al 50% | 12 |
| LE SCHEDE | |
| TURISMO | 13 |
| AGRICOLTURA | 13 |

INTRODUZIONE

Il blocco delle attività in primavera, dovuto alle misure di contrasto al contagio da coronavirus, si tradurrà, secondo l'Istat, in una contrazione dell'economia italiana superiore all'8% nel 2020 con una caduta vicina al 9% dei consumi delle famiglie, la cui fiducia come quella delle imprese è precipitata a maggio, e una contrazione degli investimenti a doppia cifra. Del resto, secondo un'indagine Svimez realizzata nel pieno del lockdown, lo stop ha interessato circa il 58% delle attività di impresa pari al 53% del fatturato e dei dipendenti. Se il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità hanno cercato di dare una risposta alle immediate esigenze di famiglie, lavoratori e aziende alle prese con l'emergenza e con la paralisi delle attività, il corposo decreto Rilancio (n.34 del 19 maggio 2020) si inserisce nello stesso filone, correggendo in corsa alcune misure introdotte dai decreti precedenti, ma con lo sguardo già rivolto alla "fase 3", quella della ripartenza.

Tre sono le direttrici in cui si possono raccogliere i numerosi provvedimenti adottati, molti dei quali in attesa dei dispositivi attuativi: il rafforzamento delle imprese, sia sotto il profilo della liquidità disponibile sia sotto quello della solidità patrimoniale; il temporaneo sollievo da scadenze fiscali; una serie di bonus che guardano da una parte ad alleggerire spese vive per le aziende (affitti, bollette), dall'altra a incentivare spese, investimenti e quindi la ripresa.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE BLOCCATE DAI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL COVID-19

| ZONA | UNITÀ LOCALI | FATTURATO | VALORE AGGIUNTO | OCCUPATI |
|-------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| Italia | 57,7% | 52,6% | 47,1% | 52,8% |
| Nord | 57,2% | 53,4% | 49,1% | 53,3% |
| Centro | 56,7% | 49,7% | 43,6% | 51,1% |
| Mezzogiorno | 59,2% | 53,8% | 43,7% | 53,2% |

Fonte: Rapporto Svimez Impatto Coronavirus 2020

I SITI UTILI

Ministero dello Sviluppo Economico

<https://www.mise.gov.it>

Agenzia delle entrate

<https://www.agenziaentrate.gov.it>

Fondi di Garanzia

<https://www.fondidigaranzia.it>

Sace Simest

<https://www.sacesimest.it>



QUANDO
L'EPIDEMIA
FINIRÀ, NON È DA
ESCLUDERE CHE CI SIA
CHI **NON** VORRÀ
TORNARE ALLA SUA
VITA PRECEDENTE
David Grossman

1 GLI STRUMENTI DI RAFFORZAMENTO

La necessità di fornire strumenti di rafforzamento per le aziende colpite dal blocco dell'attività per le misure di contenimento del contagio o comunque dal forte ridimensionamento dei ricavi è stata tradotta in una serie di misure per la messa a disposizione di finanziamenti e di contributi: le misure sono state introdotte a inizio aprile dal cosiddetto decreto Liquidità (dl n.23/2020, convertito in legge a inizio giugno) e dal decreto Rilancio (dl n.34/2020). La forma che questi interventi prendono è:

- ▶ **L'indennizzo a fondo perduto**
- ▶ **Il finanziamento con garanzia statale.**

Contributo a fondo perduto

L'articolo 25 del decreto Rilancio vara un indennizzo a fondo perduto (cioè senza richiesta di restituzione) che non verrà conteggiato nella tassazione ai fini Irap e Ires. I destinatari sono le imprese, anche quelle agricole, e i lavoratori autonomi che nel 2019 abbiano riportato ricavi fino a un massimo di 5 milioni di euro e che nel mese di aprile del 2020 abbiano avuto un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso mese del 2019. Questo requisito non è richiesto per coloro che hanno avviato l'attività nel 2019.

Chi è escluso? Non hanno diritto ad accedere al contributo a fondo perduto le attività cessate al momento della presentazione della domanda, coloro che hanno i diritti per accedere alle indennità previste dal cosiddetto decreto Cura Italia, il numero 8 del 2020, per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps (articolo 27), ai lavoratori per lo spettacolo (articolo 38). Sono esclusi anche i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria.

Come funziona il contributo? L'indennizzo è erogato una sola volta e il suo ammontare è calcolato come percentuale della differenza tra il fatturato registrato nell'aprile 2019 e quello registrato nell'aprile 2020. La soglia minima è 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per gli altri soggetti. Tre sono le percentuali previste: per chi nell'intero 2019 ha registrato ricavi fino a 400mila euro, l'indennizzo sarà pari al 20% della differenza tra i ricavi e i corrispettivi di aprile 2019 e i ricavi e corrispettivi del 2020; per chi nell'intero 2019 ha realizzato ricavi tra 400.001 euro e 1 milione, la percentuale scende al 15% della stessa differenza; per chi nel 2019 ha riportato ricavi superiori a 1 milione di euro fino a 5 milioni la percentuale da applicare è del 10% della differenza

Come fare la domanda. La richiesta di contributo dovrà essere presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal via alla procedura previsto entro la metà di giugno. La domanda può essere presentata direttamente, per chi ha il Pin dell'Agenzia dell'Entrate, o tramite il proprio commercialista. Per consultare la Guida al Contributo dell'Agenzia dell'Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671

COME FUNZIONA IN SINTESI

La procedura

- Contributo a fondo perduto per chi ha perso 1/3 del fatturato ad aprile 2020
- Domanda all'Agenzia delle Entrate entro 60 gg
- Dichiarazione/documentazione su fatturato aprile 2019-aprile 2020
- Verifica dei requisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e accredito

Simulazione dell'indennizzo

- Azienda con ricavi intero 2019 pari a 1,2 milioni di euro
- Ricavi ad aprile 2019 per 100mila euro, ricavi ad aprile 2020 per 50mila euro
- Differenza: 50mila euro;
- percentuale da applicare: 10%
- Contributo a fondo perduto spettante: 5mila euro

Finanziamenti con garanzia pubblica

L'articolo 13 del decreto Liquidità ha dato la possibilità alle Pmi di accedere fino al 31 dicembre 2020 a finanziamenti garantiti interamente (100%) da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'obiettivo è permettere in tempi rapidi l'accesso a nuove risorse da parte delle aziende, ma anche a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni colpiti dalle conseguenze della pandemia. La garanzia è gratuita e automatica e l'importo può arrivare fino al 25% del fatturato dell'azienda, registrato nell'ultimo bilancio o nell'ultima dichiarazione fiscale, o al doppio della spesa salariale. Il tetto massimo stabilito per questo tipo di microfinanziamenti è di 30mila euro e la durata del prestito può arrivare fino a 10 anni ma la restituzione inizia dopo 24 mesi. Per questo tipo di prestiti, al fine di snellire al massimo la procedura, non è prevista una valutazione del merito di credito da parte delle banche, che comunque hanno discrezionalità sulla concessione o meno del finanziamento, ma una volta verificati i requisiti l'istituto può anche erogare il prestito senza attendere l'esito della domanda di garanzia.

Per le imprese con un massimo di 499 dipendenti sono previste altre forme di garanzia, sempre da parte del Fondo di garanzia per le Pmi, del 90% (ma che con un ulteriore 10% garantito da un Confidi può arrivare al 100%) sui finanziamenti per un massimo di 800mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi. È possibile ottenere una garanzia del 90% invece per i prestiti fino a 5 milioni di euro. Le garanzie possono essere rilasciate anche su finanziamenti erogati al massimo 3 mesi prima della richiesta al Fondo e comunque non prima del 31 gennaio 2020.



Chi sono i soggetti esclusi? Sono escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria vigente, mentre è concessa ad aziende che hanno esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o come "scadute o sconfinanti/deteriorate" purché non precedenti al 31 gennaio 2020. Ammesse anche le aziende con concordato in continuità o accordo di ristrutturazione successivo al 31 dicembre 2019.

Come funziona? L'iter per ottenere la garanzia da parte del Fondo prevede la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito www.fondodigaranzia.it e la presentazione dei moduli alle banche, all'intermediario finanziario o al confidi a cui si chiede il prestito. Le informazioni da inserire sono per lo più riguardanti le dimensioni dell'azienda e le finalità del finanziamento richiesto. I moduli possono essere inviati anche attraverso posta elettronica. Il secondo passaggio della procedura prevede che la banca, una volta verificati i requisiti per il prestito, inoltri la domanda di garanzia al Fondo: una volta fatto, l'azienda che ha richiesto il prestito riceve via email il numero identificativo della richiesta. Entro 3 giorni lavorativi il Consiglio di gestione del Fondo delibera l'ammissione alla garanzia che viene comunicata alla banca e all'azienda.

PRESTITI CON GARANZIA SACE

Per le imprese di maggiori dimensioni il decreto Liquidità ha introdotto una garanzia pubblica da parte di Sace per i finanziamenti concessi dalle banche ad aziende che devono fronteggiare l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria. La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per **prestiti di durata massima di 6 anni** con un periodo di pre-ammortamento di 36 mesi. L'importo massimo del prestito ammesso a garanzia non può superare il 25% del fatturato 2019 o il doppio dei costi del personale dell'impresa sempre per il 2019. **La garanzia copre l'importo del finanziamento al 90%** per le imprese con massimi 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi, **80%** per imprese con oltre 5mila dipendenti ma fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, **70%** per imprese con fatturato superiore ai 5 miliardi di euro. Ulteriori informazioni su www.sacesimest.it alla voce "Garanzia Italia".

Bonus fiscale per rafforzare il patrimonio

Il decreto Rilancio fa uso del **credito di imposta** per favorire il rafforzamento delle società dei capitali. Le misure sono previste dall'articolo 26 del decreto, intitolato "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

A chi si rivolge? Le agevolazioni sono soggette all'autorizzazione della Commissione europea e si rivolgono ad aziende con ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni che nei mesi di marzo-aprile 2020 hanno registrato un calo di almeno il 33% dei ricavi caratteristici rispetto all'anno precedente e che hanno deliberato tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale. Sono escluse le aziende rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà a fine 2019 o non in regola con tasse e contributi o con le normative in materia di edilizia, lavoro, prevenzione infortuni, antimafia o condannate per evasione fiscale negli ultimi 5 anni.

Quale beneficio? Il beneficio fiscale è doppio. I **soci** che sottoscrivono l'aumento di capitale (per un ammontare massimo di 2 milioni) e che mantengono la partecipazione fino al 2023 hanno diritto a un credito di imposta pari al 20% del conferimento in denaro. **La società** che beneficia dell'aumento di capitale ha diritto a un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (a fare testo è il bilancio 2020) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro fine 2020. L'agevolazione decade sia per i soci sia per la società se quest'ultima procede alla distribuzione di riserve entro fine 2023.

Fondo patrimonio Pmi. Il comma 12 dell'articolo 26 del decreto Rilancio introduce invece, per la stessa tipologia di aziende la possibilità di emettere obbligazioni o titoli di debito che saranno sottoscritti dal Fondo patrimonio Pmi gestito da Invitalia. I titoli devono essere rimborsati dopo 6 anni, ma è prevista la possibilità di farlo anche dopo 3. C'è un tetto massimo per l'ammontare dei titoli: la cifra minore tra 3 volte l'aumento di capitale realizzato nel 2020 (che non può essere inferiore ai 250mila euro) e il 12,5% dei ricavi caratteristici 2019 (che devono essere compresi tra 10 e 50 milioni).


Start up e Pmi innovative

L'articolo 38 del decreto Rilancio si concentra sulle misure di rafforzamento delle cosiddette Start-up e Pmi innovative. Le prime sono società di capitali o cooperative, costituite da massimi 60 mesi, con valore di produzione inferiore ai 5 milioni, non quotate, che non distribuiscono utili e con servizi/prodotti ad alto contenuto tecnologico. Inoltre devono rispettare almeno uno dei parametri previsti per ricerca, brevetti, personale laureato. Anche le Pmi innovative devono rispettare almeno un parametro su questi temi e inoltre devono essere società con fatturato non superiore ai 50 milioni, meno di 250 addetti e almeno un bilancio certificato. Sei sono le misure introdotte o rafforzate dal decreto Rilancio:

- ▶ La concessione di **contributi a fondo perduto** da spendere per servizi da parte di soggetti privati o pubblici specializzati nello sviluppo di imprese innovative (incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels)
- ▶ Un **aumento della dotazione del Fondo di sostegno al venture capital** del ministero per lo Sviluppo economico utilizzabile da quei veicoli di investimento che immettono risorse fresche in start up o Pmi innovative anche sottoscrivendo obbligazioni, finanziamenti agevolati o altri strumenti
- ▶ L'istituzione di una **riserva dedicata del Fondo centrale di garanzia** per le Pmi per concedere garanzie alle start up e alle Pmi innovative
- ▶ **Credito di imposta** per chi affida progetti di ricerca alle start up innovative che vengono così equiparate a università e istituti di ricerca
- ▶ **Prolungamento da 5 a 6 anni**, quindi 12 mesi in più, della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up innovative
- ▶ **Incentivo fiscale** per le persone fisiche che investono fino a 100mila euro in start up o Pmi innovative: l'agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% dell'ammontare per chi mantiene l'investimento per 3 anni.

AUTOCERTIFICAZIONE PER TUTTI

L'ampia platea di persone e di imprese coinvolte dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, l'urgenza di fornire strumenti tempestivi e l'elevato numero di provvedimenti hanno reso prioritario il tema della semplificazione delle modalità di accesso alle agevolazioni. Per questo motivo, l'articolo 264 del decreto Rilancio è dedicato alla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. Alcune misure sono temporanee, legate cioè all'emergenza, altre permanenti. Tra le prime, le più rilevanti sono innanzi tutto la sostituzione della documentazione con l'autocertificazione per tutti i procedimenti a istanza di parte che riguardano la richiesta di indennità, prestazioni assistenziali e previdenziali, contributi, finanziamenti e sovvenzioni. Fa eccezione la documentazione relativa ai requisiti antimafia. A questo si aggiunge la non necessità di permessi, fino a fine 2020, per interventi anche edilizi che si rendono necessari per il rispetto delle misure anti-Covid ma che comunque sono conformi alle norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela del paesaggio e dei beni culturali.



2 LE MISURE DI SOLLIEVO VERSO FISCO E PA

Con il decreto Liquidità e con il successivo decreto Rilancio, il Governo ha sospeso una vasta gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi, facendo slittare scadenze e sospendendo alcuni versamenti fiscali e contributivi. Ma non solo: dal punto di vista fiscale l'intervento più importante riguarda l'atteso – e discusso – taglio dell'Irap che, secondo il Governo, equivale a 4 miliardi di minori tasse per le imprese.

#DECRETORILANCIO > FISCO



Cancellazione di saldo e acconto Irap



Versamenti di imposte e contributi sospesi fino a settembre



Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro



Credito d'imposta per le locazioni commerciali



Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise



Taglio Irap: non sono dovuti il saldo 2019 e l'acconto 2020

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno un **fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro** (a esclusione di banche e assicurazioni) viene **cancellata la rata di saldo e di acconto dell'Irap dovuta a giugno 2020**. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ricordato che la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata Irap 2020 è l'intervento più rilevante a sostegno delle imprese: "Si tratta di una misura importante di sostegno – ha spiegato – risultato di un dialogo con il mondo produttivo che ha avanzato una richiesta". Il provvedimento rappresenta un **taglio alle tasse da 4 miliardi per circa 2 milioni di imprese**. Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. In questa forbice va valutata la convenienza. Infatti, l'acconto di solito è pari al 100% delle imposte dovute (con l'eccezione per i soggetti che applicano gli Isa per i quali la misura è del 90%). Va assunto come sempre come riferimento l'acconto dell'anno precedente. Il risparmio effettivo quindi lo avranno quei soggetti che hanno aumentato la base imponibile Irap 2019 rispetto al 2018. Il DI Rilancio prevede poi il taglio (ovvero la cancellazione, non solamente il rinvio) della prima rata di acconto Irap per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 (quindi il 2020).

A CHI NON SPETTA IL TAGLIO IRAP

●
Imprese con ricavi superiori ai 250 mln di euro nel 2019

●
Banche, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("holding")

●
Assicurazioni

●
Enti pubblici

Rinvio delle scadenze fiscali

I versamenti di imposte e contributi non pagati perché sospesi per l'emergenza coronavirus nei mesi di marzo, aprile e maggio (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020) per professionisti e imprese slittano dal 30 giugno 2020 al **16 settembre 2020**. Il pagamento, secondo quanto prevede la norma, potrà avvenire in unica rata oppure dilazionato in 4 rate, con scadenza il 16 di ogni mese. Il Dl Rilancio prevede il rinvio anche dei pagamenti delle comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari, che non erano inclusi nei provvedimenti precedenti, proprio per venire incontro alle imprese e ai liberi professionisti colpiti dall'emergenza provocata dal Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento.

LE PROSSIME SCADENZE



30 giugno

Al momento resta invariata la scadenza per imposte e contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto 2020, ma è possibile che nel frattempo sia stabilita una proroga anche per questi pagamenti



30 luglio

Data entro la quale, salvo proroghe, sarà possibile pagare le stesse imposte e contributi con un aggravio limitato allo 0,4%



16 settembre

Data entro la quale vanno pagate le rate della "pace fiscale" che normalmente sarebbero scadute tra il 9 marzo e il 31 maggio (le scadenze successive restano per il momento invariate), le ritenute e i contributi per chi a marzo e ad aprile ha avuto un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto al corrispondente mese del 2019 e le somme richieste con avvisi bonari



10 dicembre

Termine ultimo per pagare le rate di rottamazione-ter e stralcio in scadenza nel 2020. Questo termine è perentorio, in quanto non si applica la tolleranza di cinque giorni.



Fonte: Il Sole 24 Ore

La norma però non si occupa del **versamento a saldo delle imposte e dei contributi 2019 e il primo acconto 2020, in relazione ai modelli redditi 2020**, per l'anno 2019, la cui scadenza resta al 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

Tra i pagamenti che slittano al 16 settembre, per esempio, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i **versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva**, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019. La sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per quanto riguarda le **cartelle emesse dagli agenti della riscossione**, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, dal 31 maggio al 31 agosto sono stati anche in questo caso spostati in avanti i termini dei versamenti, che si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Cessione dei crediti d'imposta

Il Dl Rilancio prevede la possibilità di trasferire sei tipi di crediti d'imposta, anche alle banche e agli intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di una norma "sperimentale" che andrà definita nel dettaglio con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ma che, secondo le prime stime, potrebbe portare alla circolazione di crediti d'imposta per diverse centinaia di milioni di euro.

Nel dettaglio, la norma riguarda:

- ▶ **il tax credit per i negozi locati**, previsto dal decreto "cura Italia" (articolo 65 del Dl 18/2020) per il mese di marzo
- ▶ **il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo**, previsto dallo stesso decreto Rilancio
- ▶ **il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**, sempre previsto dal Dl Rilancio
- ▶ **il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, ancora nel Dl Rilancio
- ▶ **il credito d'imposta per i servizi turistico-ricettivi**, sempre nello stesso decreto
- ▶ **il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**, ancora nel menu dello stesso decreto

In sostanza, chi ha la possibilità di beneficiare di questi crediti d'imposta potrà decidere di cederli ad altri (incluse le banche e gli intermediari finanziari) anche solo in parte. Il tutto avverrà in via telematica. La norma prevede che chi riceve il credito d'imposta potrà usare il credito ceduto anche in compensazione orizzontale, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non usata in un anno può essere usata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (Art.122)

| BENEFICIO | AMBITO OGGETTIVO | NOTE |
|--|--|--|
| Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione | <ul style="list-style-type: none">• Fitti• Sanificazione• Adeguamento degli ambienti di lavoro | <i>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso</i> |

Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise

L'articolo 123 del decreto prevede la soppressione definitiva, a partire dal 1° gennaio del 2021, delle cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti. Introdotte per la prima volta nella manovra di luglio 2011 e più volte modificate sono gli strumenti attraverso cui un Governo cerca di "salvaguardare" i vincoli europei di bilancio dalle spese previste nella manovra. Prevedono aumenti automatici delle aliquote Iva e delle accise, a garanzia degli obiettivi. La legge di bilancio 2018 ha previsto aumenti di Iva per 12,4 miliardi nel 2019 e 19,2 miliardi nel 2020.

3 I BONUS PER RIPARTIRE

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, FOTOVOLTAICO, SISMA BONUS, E COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (Art.119)

| BENEFICIO | AMBITO OGGETTIVO | AMBITO SOGGETTIVO | CEDIBILITÀ O SCONTO | NOTE |
|--|--|--|---|---|
| Incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo oppure opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione | <ul style="list-style-type: none">Interventi di efficienza energetica specificamente previstiInterventi di riduzione del rischio sismicoInstallazione di impianti fotovoltaiciInstallazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici | <ul style="list-style-type: none">Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioniIstituti Autonomi Case Popolari (IACP)Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci | In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: <ul style="list-style-type: none">per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi | <i>Le detrazioni per interventi di isolamento impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale</i> |

Il decreto Rilancio, oltre agli aiuti sul fronte fiscale e quelli per la liquidità, ha messo in campo per sostenere le piccole e medie imprese una serie di bonus e agevolazioni ad hoc, proprio per favorire la ripartenza e ridurre il peso dei mesi segnati dalla pandemia di Covid-19 e dalle chiusure.

Il Bonus affitti

L'articolo 28 del decreto disciplina gli affitti commerciali, introducendo un credito d'imposta per il 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo per i mesi di aprile, maggio e giugno. Attenzione: per fruire del bonus occorre aver pagato il canone. Inoltre, il fatturato del richiedente deve aver registrato una contrazione pari al 50% rispetto allo stesso mese del 2020. Condizione, questa, non difficile da raggiungere per tutti i negozi e le attività commerciali che sono state costrette a restare chiuse nel periodo di lockdown. Il bonus è riservato a quelle attività che nel 2019 abbiano registrato ricavi non superiori ai 5 milioni di euro (fanno eccezione le strutture alberghiere, che beneficiano del bonus senza vincoli di fatturato). I locali interessati sono quelli destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il decreto prevede che il credito possa essere anche ceduto (cfr. pag. 10).

RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE



Bollette più leggere **per tre mesi** per 3,7 milioni di Pmi: il taglio vale 600 milioni e si realizza con la rimodulazione delle componenti fisse della bolletta (i costi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali. Si applica a **tutti i clienti non domestici** alimentanti in bassa tensione.

I Bonus per adeguare gli ambienti di lavoro

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (Art.120)

| BENEFICIO | DESTINATARI | BENI AGEVOLATI | NOTE |
|--|--|--|---|
| È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19 | Imprese e lavoratori autonomi Non spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico | <ul style="list-style-type: none">• Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense• Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici• Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti• Acquisto di arredi di sicurezza | <i>È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti, ma non è rimborsabile</i> |

Sostenere la ripartenza in sicurezza: è questo l'obiettivo delle norme del decreto Rilancio che prevedono sconti fiscali per i costi di ristrutturazione e di sanificazione. In alcuni casi, la riapertura ha comportato dei lavori per ridefinire gli spazi e garantire il distanziamento dei lavoratori e della clientela, per esempio il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di ingressi e uscite o di spazi medici. Per questi lavori è previsto il **bonus ristrutturazione**, un credito d'imposta del 60% fino a un massimo di 80mila euro di spese sostenute nel 2020. Il vantaggio è cumulabile con altri incentivi. Tra questi, il **bonus per la sanificazione**, indispensabile per il contenimento del coronavirus, è un credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60mila euro. Riguarda la sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa, degli strumenti utilizzati, l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, i Dpi, cioè mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, disinfettanti, termoscanner e termometri, barriere per mantenere la distanza).

Il Bonus pubblicità passa dal 30% al 50%

Aumenta il valore del bonus pubblicità, che passa al 50% rispetto al 30% previsto dal decreto Cura Italia. La percentuale si riferisce al valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali) per la **pubblicità sui giornali (digitali e cartacei), televisione e radio**. Il limite massimo globale di spesa è di 60 milioni di euro e le nuove domande potranno essere presentate in via telematica tra il **1° e il 30 settembre 2020**. Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020. Le agevolazioni, sotto forma di **credito d'imposta**, sono valide solo per gli investimenti realizzati nel corso del 2020 e non riguardano le pubblicità sui social media o i banner pubblicitari.

NIENTE "TOSAP" PER BAR E RISTORANTI

Cancellate le tasse e i canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap) aggiuntivo dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 per bar, ristoranti e pubblici esercizi. Per favorire le misure di distanziamento anti-Covid previste semplificazioni per il rilascio delle nuove concessioni e per l'ampliamento di quelle già esistenti, per dehors, tavolini, sedute e ombrelloni.



TURISMO

Esenzione Imu

Fondo agenzie/tour operator

Bonus vacanze per famiglie

Per il settore turismo, tra i più colpiti della pandemia, con il 96% degli addetti in cassa integrazione, il decreto Rilancio prevede misure ad hoc, che si sommano a quelle valide per tutte le imprese.

Esenzione Imu: le imprese turistiche non dovranno pagare la prima rata dell'Imu per il 2020. In particolare, il provvedimento è destinato agli stabilimenti balneari e termali, agli hotel e alle strutture extra alberghiere. A fronte delle minori entrate per i Comuni è stato istituito un apposito fondo. **Bonus vacanze:** l'articolo 176 prevede, per famiglie con redditi fino a 40mila euro. Un contributo fino a 500 euro per soggiorni in Italia in hotel e b&b. L'importo varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e può essere speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. In pratica, il bonus per l'80% sarà ottenuto tramite sconto presso la struttura mentre il 20% sarà fruibile come detrazione d'imposta sul reddito. **Agenzie viaggi e tour operator:** è istituito un fondo di 25 milioni di euro che sostiene con contributi a fondo perduto la diminuzione del fatturato registrata a causa del coronavirus.



AGRICOLTURA

Fondi per le filiere in crisi

Anche il settore agricolo ha misure dedicate, che si aggiungono a quelle per tutte le imprese. A partire dal **contributo a fondo perduto** per i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria che spetta ai titoli di reddito agrario e con imprese con fatturati inferiori ai 5 milioni di euro nel 2019. Inoltre, il decreto ha deciso l'**anticipo del 70% degli aiuti Pac per il 2020**, estendendo la possibilità di presentare la domanda anche alle imprese che non lo avevano ancora fatto. E' stato poi istituito un **fondo da 500 milioni** di euro per le filiere più colpite, dal florovivaismo alla pesca, mentre per il vino un importo di 100 milioni di euro è destinato alla **vendemmia verde parziale**, cioè alla riduzione della produzione di uva nella campagna in corso di almeno il 15% rispetto alle quantità medie degli ultimi 5 anni escludendo le massime e le minime. Infine, tra le misure, va segnalata la possibilità di **rinegoziare a migliori condizioni e senza oneri mutui e finanziamenti bancari** in essere al 1° marzo 2020 anche se perfezionati con cambiali agrarie.

